



Messaggio Municipale

Proponente l'abrogazione del Regolamento comunale di Bissone Restaurata del 15.11.1960

Numero	Data	Risoluzione Municipale
19/2014	29 ottobre 2014	827G/2014 del 29.10.2014

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione il presente Messaggio Municipale proponente l'abrogazione del Regolamento comunale di Bissone Restaurata approvato dal Consiglio di Stato il 15.11.1960.

ASPETTI INTRODUTTIVI

Il Municipio nell'ambito dell'aggiornamento della Legislazione comunale propone l'abrogazione di questo Regolamento datato 1960, poiché i vari aspetti sono già stati ripresi da nuove Leggi superiori oppure dalle attuali Norme di attuazione del Piano Regolatore comunale.

Qui di seguito vi illustriamo i riferimenti degli articoli del Regolamento con le Leggi superiori o le NAPR:

Articolo 1:

La zona protetta è definita dall'articolo 34 NAPR, segnatamente i capoversi 1 e 2.

Articolo 2:

L'art. 34 cpv. 4 NAPR prevede già l'obbligo della presentazione di una domanda di costruzione per ogni intervento nel settore del nucleo storico, questo obbligo è pure sancito dall'art. 1 LE.

Articolo 3:

L'art. 34 cpv. 7 lett. b) delle NAPR regolano già gli interventi ai tetti delle case.

Articolo 4:

L'art. 34 cpv. 7 lett. d) e e) regolano gli intonaci ed i tinteggi, nonché le decorazioni antiche. Questi interventi necessitano della Licenza edilizia, secondo i disposti dell'art. 34 cpv. 4 NAPR e l'art. 1 LE.

Articolo 5:

L'art. 34 cpv. 7 lett. e) proteggono le decorazioni antiche.

Articolo 6:

L'art. 34 cpv. 9 lett. d) regola le insegne e rimanda alle Leggi superiori, segnatamente la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 26.02.2007 ed alla relativa Ordinanza Municipale sugli impianti pubblicitari del 12.03.2014, in particolare l'art. 16.

Articolo 7:

L'art. 34 cpv. 9 lett. f) regolano l'uso dei portici da parte dei privati sostituendo questo articolo.

Norma generale:

L'art. 34 NAPR regola tutto il comparto del nucleo storico, non si ritiene pertanto più aggiornabile il Regolamento Bissone Restaurata.

DISPOSITIVO DECISIONALE

Sulla base di quanto sopra esposto, chiediamo all'onorando Consiglio comunale di voler

risolvere:

1. È abrogato il Regolamento comunale Bissone Restaurata.
2. L'abrogazione del Regolamento comunale, conformemente all'art. 188 cpv. 2 LOC, sarà definitiva una volta ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato.
3. Il Municipio è incaricato del seguito.

Con ogni ossequio.

Bissone, 29 ottobre 2014.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: Sergio De Toni
Il Segretario: Fabrizio Gervasoni



Per esame e rapporto (art. 10 RALOC):

- () Commissione della gestione
- (x) Commissione delle opere pubbliche
- (x) Commissione delle petizioni e naturalizzazioni

Allegati:

Regolamento comunale Bissone Restaurata.
Art. 34 NAPR.

REGOLAMENTO
DI
« BISSONE RESTAURATA »



REGOLAMENTO

DI

« BISSONE RESTAURATA »



Allo scopo di proteggere le bellezze naturali e artistiche di Bissone ed in special modo a salvaguardia ed a rispetto dei restauri eseguiti, il Municipio, stabilisce :

Art. 1.

Viene considerata zona protetta, quella limitata a Nord dal passaggio a livello S.F.F., a Sud dall'Albergo del Pesce e a Est dalla strada ferrata.

Art. 2.

I lavori di restauro apportati alle facciate ed ai portici dall'anno 1954 al 1958, non potranno essere modificati senza l'espressa autorizzazione del Municipio e della Commissione cantonale per la protezione delle bellezze naturali e paesaggio in Bellinzona.

Art. 3.

Senza il consenso del Municipio, non si potranno modificare tetti delle case e dei rustici, ed in special modo è proibita la sostituzione dei coppi tradizionali, con tegole, eternit, lamiere o terrazze.

Art. 4.

Gli intonaci, pitture, verniciature, opere di manutenzione o trasformazione, non potranno essere eseguite che previo licenza del Municipio, e della Commissione cantonale per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio in Bellinzona.

Art. 5.

Non è permesso, senza il consenso municipale, distruggere o manomettere le decorazioni antiche fatte a graffiti, a stucco o a colore; fasce decorative a rilievo, anche se tali decorazioni sono soltanto frammenti o tracce.

Art. 6.

E' severamente proibito esporre insegne reclamistiche di prodotti di ogni genere. Le insegne indicanti la ragione sociale, dovranno avere le autorizzazioni del Municipio e dell'Ufficio cantonale delle insegne.

Art. 7.

Allo scopo di salvaguardare l'estetica e l'usufrutto pubblico dei portici, i privati o affittuari, potranno occupare soltanto un'area limitata a 60 cm, lungo i muri o pilastri interni dei

portici, e per un'altezza massima di 1 metro, e meglio come alle indicazioni che verranno fissate di volta in volta dal Municipio.

Non saranno permesse le vetrine fisse.

Per i ristoranti, viene delimitata una zona di passaggio libero centrale, della larghezza minima di ml. 1.50.

Approvato nella seduta municipale No. 141 del 22 luglio 1959.

Per la Municipalità :

Il Sindaco :

fto **Orsatti Ugo**

Il Segretario :

fto **Orsatti Battista**

Approvato nella seduta del Consiglio comunale del 30 settembre 1959.

Per il Consiglio comunale :

Il Presidente :

fto **Cozzi Fermo**

p. il Segretario :

fto **Orsatti Nando**

Il presente Regolamento è stato approvato dal lod. Consiglio di Stato, con risoluzione del 15 novembre 1960, riservati i diritti dei terzi.

Per il Consiglio di Stato :

Il Presidente :

fto **Zorzi**

Il Segretario.:

fto **Pellegrini**



Comune di **BISSONE**

Luglio 2009

AGGIORNATO CON MODIFICHE D'UFFICIO

Secondo ris. C.d.S. N. 5383 del 21 ottobre 2008

Norme di attuazione (art. 29 LALPT)

PLANIDEA S.A. - PIANIFICAZIONE URBANISTICA E STUDI AMBIENTALI

Pierino Borella e Sergio Rovelli urbanisti, ingg. dipl. ETH
Via Campagna 22, CH-6952 CANOBBIO, Tel. ++41 (0)91 941.92.25, fax 941.71.44
www.planidea.ch, e-mail: info@planidea.ch, studio associato: ing. B. Lepori

PLAN

IDEA

ART. 34 COMPENSORIO DI PRP RELATIVO AL NUCLEO ED ALLE SUE ADIACENZE

1. Il compensorio di PRP comprende tutta la zona indicata sul piano in colore grigio.
2. All'interno del PRP sono designati due settori
 - a) il settore del nucleo storico
 - b) il settore di complemento al nucleo storico.
3. Nel settore del nucleo storico le costruzioni sono di regola destinate alla residenza. Sono ammesse eccezioni per attività lavorative non moleste compatibili con la residenza.
4. Per ogni intervento nel settore del nucleo storico è obbligatoria la presentazione di una domanda di costruzione preliminare accompagnata dalla documentazione fotografica.

Se l'intervento riguarda la copertura, la documentazione fotografica deve comprendere anche la vista dall'alto dell'intervento proposto, allestita utilizzando le fotografie aeree messe a disposizione del Municipio.
5. All'interno del settore del nucleo storico valgono le seguenti modalità di intervento:
 - a) sono ammessi riattamenti e trasformazioni nel rispetto delle caratteristiche storico-architettoniche degli edifici esistenti
 - b) sono ammessi piccoli ampliamenti verticali nel rispetto degli allineamenti storici esistenti
 - c) non sono ammesse nuove costruzioni
 - d) gli spazi liberi devono essere salvaguardati
 - e) nell'ambito di domande di costruzione è ammessa la demolizione di edifici esistenti se è dimostrata l'impossibilità tecnica di mantenerne la struttura originaria ed a condizione che la ricostruzione avvenga con un volume per lo meno uguale a quello demolito
 - f) la demolizione senza ricostruzione è ammessa solo per motivi di sicurezza pubblica comprovati tramite una perizia tecnica
 - g) la demolizione di parti di edifici deturpanti estranee al tessuto urbano ed all'espressione architettonica tradizionali è ammessa senza la loro ricostruzione
6. Valgono le seguenti distanze minime:

a) verso un fondo aperto	a confine se senza aperture a 1.50 m se con aperture
b) verso un edificio senza aperture	in contiguità se l'edificio è a confine a 3.00 m se l'edificio non è a confine
c) verso un edificio con aperture	a 4.00 m

7. Gli interventi edilizi devono rispettare le seguenti disposizioni di carattere estetico-architettonico:
- a) come materiale di copertura sono ammessi solo i coppi tradizionali di materiale argilloso
 - b) la forma e la struttura dei tetti devono essere salvaguardate; in particolare non è ammessa la formazione né di squarci né di abbaini o simili ma soltanto quella di lucernari di dimensioni massime circa 0.45 m², purché in numero limitato.
Di regola la formazione di lucernari è esclusa se i vani del sottotetto possono ricevere la luce dalle aperture (esistenti o realizzabili) sulla facciata.
Nel caso di provata necessità e di progetti di particolare pregio architettonico, sentito il parere dell'Autorità cantonale competente, il Municipio può concedere la formazione di parti vetrate in falda (dimensioni massime circa 2.30 m²).
E' vietata la posa di pannelli solari.
 - c) le aperture devono essere previste con le caratteristiche dominanti degli edifici della zona (modulo verticale predominante) con ferratine, gelosie e porte in legno; non sono ammesse lamelle, avvolgibili e simili
 - d) gli intonaci ed i tinteggi devono essere eseguiti al minerale; prima dell'esecuzione devono essere presentate delle prove-campione al Municipio per approvazione
 - e) le decorazioni antiche (a graffiti, a stucco, a colore, a rilievo) devono essere conservate anche se si tratta solo di frammenti o tracce
 - f) gli androni, i passaggi coperti ed i portici sono protetti in quanto componenti tipologiche tradizionali
 - g) gli accessi alle corti ed ai giardini privati a contatto con le strade ed i vicoli non devono essere chiusi con portoni ma con cancelli trasparenti per garantire la loro visibilità dai luoghi pubblici
 - h) la pavimentazione in ciottoli dell'area pubblica (contrade) è protetta ed in caso di manomissione deve essere ripristinata.
8. I seguenti edifici sono considerati beni culturali di importanza cantonale e soggiacciono alla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali:
- l'Oratorio di S. Rocco
 - soffitto a cassettoni e museo privato di Casa Tencalla
 - le facciate ed il portico di Casa Verda
 - lo stemma dipinto su Casa Verda
 - la Casa detta dei Borromini
 - l'affresco dell'edificio al mappale 257
 - lo stemma affrescato su Casa Bollina
 - il cippo con iscrizione in Piazza Borromini
 - l'altana sull'angolo nord-ovest della Chiesa Parrocchiale
 - la Chiesa Parrocchiale di S. Carpofo
- Sono proibiti tutti quegli interventi che potrebbero modificare o compromettere il valore ed il significato (storico, artistico, architettonico o di testimonianza) dei beni culturali o ostacolarne la vista o essere deturpanti per l'ambiente circostante.

9. Valgono le seguenti disposizioni particolari.
- a) E' ammessa la posa di antenne paraboliche di materiale trasparente o che si mimetizza con la copertura del tetto, con diametro massimo di circa 0.90 m, al massimo una per fabbricato e previa autorizzazione da richiedere al Municipio (procedura della notifica).
Le antenne possono essere ubicate sulle falde dei tetti ad esclusione di quelle rivolte verso Piazza Borromini a condizione che non siano visibili da luoghi pubblici importanti (piazzole, corti, vicoli).
 - b) Cassette delle lettere, citofoni, campanelli, armadietti di comando ed altri elementi tecnici in facciata devono essere limitati al minimo indispensabile, non devono sporgere dalla facciata e devono integrarsi convenientemente per collocazione, materiali, dimensioni e colore con la composizione delle facciate.
 - c) La posa di condizionatori d'aria come impianti esterni (visibili dall'area pubblica o situati nei cortili privati) è soggetta alla domanda di costruzione con procedura ordinaria con obbligo d'incasso e mascheramento (griglia a filo facciata eseguita secondo disegno da approvare). E' da privilegiare la posa di aeratori che prevede griglie di dimensioni minime in facciata. La posa di impianti interni agli edifici o non visibili non è soggetta ad alcuna formalità.
 - d) Le insegne devono essere sottoposte all'approvazione del Municipio che statuirà in base al Regolamento specifico. E' proibito esporre insegne reclamistiche di prodotti di ogni genere.
 - e) E' ammessa la posa di tende alle finestre con colore intonato a quello delle facciate, in luce, con lamiera di protezione semplice e termolaccata, non apribili a sbalzo. Non è ammessa la posa di tende fra gli archi dei portici
 - f) E' ammessa la chiusura dei portici solo per la bella stagione con pannelli vetrati trasparenti, senza insegne reclamistiche, amovibili, con supporti strutturali metallici di semplice disegno ed il più fini possibili di altezza massima 1.50 m.
Per i ristoranti viene delimitata una zona di passaggio libero centrale della larghezza minima di 1.50 m.
 - g) I comignoli e le canne fumarie devono essere eseguiti o con forme e materiali tradizionali o con forme moderne in rame con copertura a "gallo", "cappuccio" o "boccia"
 - h) Le opere di lattoneria devono essere eseguite in rame.
10. Il Municipio può partecipare alle spese sostenute dai privati per la conservazione od i restauri delle facciate e degli stemmi sul fronte di Piazza Borromini e la sostituzione con coppi di coperture di tetti esistenti ricoperti con altri materiali (al momento del rifacimento del tetto) in base al Regolamento specifico.
11. Nel settore di complemento al nucleo storico non sono ammessi riattamenti che eccedono la manutenzione ordinaria, né trasformazioni, né nuove costruzioni.
12. Nel comparto di PRP è attribuito il grado II di sensibilità al rumore.
13. Questo articolo ha carattere transitorio fino all'approvazione da parte del Consiglio di Stato del PRP specifico.